



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

A2A Energiefuture S.p.A.
Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME)
A2a.energiefuture@pec.a2a.eu
centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu

E, p.c., ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia
Dipartimento “Attività produttive e impatto sul territorio”
UOS AERCA
Sede Territoriale di Messina
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto
Via Camarda, 48
98051 Barcellona Pozzo Di Gotto (ME)
segreteriaipm.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

OGGETTO: DM n. 183 del 19 maggio 2021 AIA Centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela (ME) - Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 71879 del 29/12/2023.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 71879 del 29/12/2023, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), acquisita nella medesima data al protocollo n. MASE/214236, in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, con riferimento alle violazioni riguardanti:

- autocontrolli del Gestore agli scarichi idrici e tempi di consegna dei campioni;
- tempistica di bonifica serbatoio S2 fuori servizio;
- gestione dei rifiuti nel deposito temporaneo;
- gestione formulari di identificazione dei rifiuti;

si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad adempiere a quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate, a decorrere dal ricevimento della presente.

ID Utente: 16206
ID Documento: VA_02-Sez_05-16206_2024-0003
Data stesura: 12/02/2024

✓ Resp.Set: Maioli D.
Ufficio: VA_02-Sez_05
Data: 12/02/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo, alla lettera b), prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che, come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: nota ISPRA prot. n. 71879 del 29/12/2023 acquisita nella medesima data al protocollo n. MASE/214236.